

REGIONE DEL VENETO



Oggetto: Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 *"Misure di potenziamento del SSN e di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza COVID - 19"*.

Indicazioni operative sulla fruizione di **congedi per i genitori e permessi Legge 104/92**.

A tutto il personale dipendente

Alla dott. ssa Maria Caterina De Marco
direttore della funzione ospedaliera

Alla dott.ssa Mauro Chinellato
direttore del distretto

Al dott. Luigi Nicolardi
direttore del dipartimento di prevenzione

Alla dott.ssa Elisabetta Roncoroni
direttore ad interim
u.o.c. professioni sanitarie

Ai direttori delle unità operative
dell'ospedale

Ai direttori delle unità operative
del distretto

Ai direttori delle unità operative
del dipartimento di prevenzione

Ai direttori delle unità operative.
area tecnica e amministrativa

Alle funzioni di staff della Direzione
strategica

e, p.c. Al Direttore Amministrativo

Al Direttore Sanitario

Al Direttore dei servizi socio - sanitari

Alle organizzazioni sindacali
del comparto e delle aree dirigenziali

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante *"Misure di potenziamento del SSN e di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza COVID - 19"*, ha introdotto, tra l'altro, norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori.

In particolare gli articoli 23, 24 e 25 del citato Decreto Legge contengono nuove disposizioni sulle modalità di fruizione di **congedi per i genitori e permessi retribuiti legge 104/92**, in relazione ai quali si forniscono di seguito le necessarie indicazioni applicative aziendali.

Unità Operativa Complessa Risorse Umane

Direttore: dott. Massimo Visentin

Referente: dott. Liana Casalloni

e-mail: risorse.umane@aulss4.veneto.it - Tel. 0421/228088 - Fax 0421/228070

Sede direzionale: Piazza A. De Gasperi 5 - 30027 San Donà di Piave (VE). Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02799490277

CONGEDI (art. 23, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7 e art. 25, commi 1, 2, 3)


- Per l'anno 2020 e a decorrere dal 5 marzo – in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado – i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto alternativamente a fruire di uno specifico congedo, per un periodo continuativo o frazionato comunque complessivamente non superiore ai 15 giorni, per figli minori di 12 anni e indipendentemente dal numero dei figli;
- il limite di età di 12 anni non si applica in caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- la fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori (compresi i genitori affidatari), comunque nel limite complessivo di 15 giorni per entrambi i genitori ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia:
 - altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa oppure
 - altro genitore disoccupato o non lavoratore;
- nei periodi di congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione e sono coperti da contribuzione figurativa;
- il congedo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici (es. congedo parentale, congedo per malattia figlio, permessi Legge 104/92, congedo straordinario ex art. 42 L. 151/2001);
- gli eventuali periodi di congedo parentale già fruiti dal 5 marzo ai sensi del D.Lgs. 151/2001 potranno essere convertiti, a domanda del dipendente interessato, nello specifico congedo previsto dal decreto legge n. 18/2020 per l'emergenza COVID 19, qualora ne sussistano in quei giorni le condizioni sopra indicate;
- per i lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e degli operatori socio sanitari, è previsto – in alternativa al periodo di 15 giorni di congedo – un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, per un importo massimo di 1000 euro;
- la fruizione del congedo avviene utilizzando il modulo allegato, da presentare al proprio responsabile con un preavviso di almeno 5 giorni, fatte salve diverse intese col responsabile stesso;
- per il personale direttamente e indirettamente impegnato a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la quale lo stesso decreto legge n. 18/2020 prevede importanti misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, si invita a programmare nell'ambito delle unità operative l'eventuale fruizione di tale congedo secondo principi di equilibrio e rotazione, che possano garantire la funzionalità dei servizi in questa delicata e mutevole fase emergenziale;
- ai sensi del comma 6 dell'art. 23, i genitori lavoratori dipendenti con figli di età compresa tra 12 e 16 anni – a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno del reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore – hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa.

PERMESSI LEGGE 104/92 (art. 24)

- il numero di giorni di permesso retribuito Legge 104/92 per assistenza a disabile con handicap grave o per il dipendente egli stesso disabile, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020;
- tali 12 giornate aggiuntive di permesso sono fruibili complessivamente nel periodo marzo/aprile, e si aggiungono agli ordinari 3 giorni mensili, che invece continuano a poter essere fruiti nel singolo mese senza poter trasferire eventuali giorni residui al mese successivo;
- per il personale a tempo parziale verticale le giornate di permesso sono riproporzionate come di consueto in rapporto al numero di giorni di lavoro settimanalmente previsti;
- la richiesta per la fruizione dei 12 giorni aggiuntivi di permessi Legge 104/92 dovrà essere inoltrata tramite "angolo dipendente" utilizzando la causale appositamente predisposta e dovrà essere autorizzata dal proprio responsabile;
- i permessi sono riconosciuti al personale dell'azienda, sia dirigente che del comparto, compatibilmente con le esigenze organizzative per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, programmando l'eventuale fruizione di questi permessi nell'ambito delle unità operative - comprese le aree più direttamente impegnate nell'emergenza - secondo principi di equilibrio e rotazione che garantiscano la funzionalità dei servizi.

Nel rinnovare un vivo e sincero ringraziamento a tutti i collaboratori dell'azienda in questa difficile e delicata situazione di emergenza, invio cordiali saluti.

Il Direttore Generale
- dott. Carlo Bramazza -



Pagina 2 di 2